



Imprese di pulizia Requisiti

Requisiti di onorabilità

- Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
- non sia in corso procedura fallimentare: le incapacità personali del fallito derivanti dal fallimento cessano con la chiusura del fallimento stesso
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, (ora ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 - Codice Antimafia) o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del Codice penale
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi
- nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

Normativa antimafia

Nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni.

Nel modello SCIA allegato di questa pagina web è riportato l'elenco dei soggetti.

NOTA BENE

Nelle società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro la dichiarazione antimafia è dovuta anche dal socio di maggioranza.

Se però la società di capitali è costituita da due soci partecipanti al 50% ciascuno, la dichiarazione antimafia è dovuta da entrambi i soci.

Se invece la società di capitali è costituita da tre soci bisogna distinguere:

- se nessuno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia non è dovuta da nessuno;
- se uno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia è dovuta da questo.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

- iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera



- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori
- regolare applicazione dei contratti collettivi di settore (qualora occupi personale dipendente)
- titolarità in capo all'impresa di almeno un conto corrente bancario o postale

Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa (solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione)

- preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno

Requisiti tecnico-professionali (solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione)

- assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti non del settore preposti allo svolgimento della stessa attività che si intende iniziare, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività

L'esperienza lavorativa maturata sarà utilmente valutabile anche se acquisita nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con l'avvertenza che il periodo lavorativo deve essere valutato secondo criteri di proporzionalità in ossequio alla normativa comunitaria.

Relativamente ai titoli di studio di cui alle lettere b), c), d) è sufficiente che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 122 del 30/07/2010, la dichiarazione d'inizio attività (DIA) è stata sostituita con la Segnalazione Certificata di inizio attività - (SCIA) Ai fini del legittimo esercizio dell'attività di pulizia è necessario presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività nella quale viene dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e da atti amministrativi a contenuto generale per lo svolgimento dell'attività di pulizia.

La presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati dovuti, deve avvenire contestualmente alla presentazione del modello previsto per il Registro Imprese (I1-I2-UI-S5), e nel caso in cui si tratti di impresa artigiana, anche con allegato l'intercalare AA (compilato direttamente in ComUnica o Starweb). Oltre al modello Scia deve essere allegato anche il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti antimafia.

Nota Bene: la data di inizio attività presente sul modello deve coincidere con la data di presentazione della "SCIA".

Invito ad allegare documentazione

Considerato che quando si tratta di dichiarare il possesso di requisiti professionali o tecnico-professionali il dichiarante può trovarsi in difficoltà a ricostruire l'esperienza professionale ed avere quindi necessità di verificare preventivamente o comunque in sede di presentazione della pratica la validità dei requisiti stessi



portati a fondamento della scia ai sensi di quanto dispone l'art. 19 L. 241/90 e che se dovesse risultare successivamente l'inesistenza dei requisiti andrà emesso il divieto di prosecuzione dell'attività, si invita a richiederne all'ufficio la verifica preventiva oppure ad allegare sempre alla scia tutta la documentazione in proprio possesso a dimostrazione dei requisiti dichiarati nella stessa.

A titolo esemplificativo, a seconda delle fattispecie e delle attività i documenti possono essere:

- titolo di studio o certificato attestante il conseguimento dello stesso;
- Buste paga
- Scheda professionale
- Dichiarazione resa dall'impresa/ente circa l'esperienza professionale maturata
- Dichiarazione INAIL.

Sanzioni

L'esercizio dell'attività di pulizie da parte di impresa non iscritta è punito con sanzioni amministrative come stabilito dall'articolo 6 della legge 82/1994.